

IVA

Forfetari tra fattura elettronica immediata, differita ed esoneri

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Dal 1° luglio anche i soggetti forfetari sono **obbligati ad emettere fattura in formato elettronico**.

L'[articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022](#) ha infatti **abrogato il preesistente esonero dalla fatturazione elettronica**, vigente per i soggetti passivi che applicano il **regime forfettario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto "**regime di vantaggio**" di cui all'[articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, e quelli che hanno esercitato l'opzione di cui agli [articoli 1 e 2 L. 398/1991](#) e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

L'obbligo di emissione della fattura elettronica in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio riguarda tutte le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi**, e le **relative variazioni**, effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato**.

Restano **temporaneamente esclusi dall'obbligo** in argomento i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **non superiori a 25.000 euro**; **dal 1° gennaio 2024** anch'essi dovranno **emettere la fattura in formato elettronico**.

L'utilizzo della e-fattura comporta l'onere di **allinearsi ai campi del tracciato xml**, nel rispetto delle **specifiche tecniche in vigore dal 1° luglio 2022** (versione 1.7, Provvedimento del 23 dicembre 2021).

Nel campo **Tipo documento**, ad esempio, va esposto **uno dei seguenti valori**:

TD01 - Fattura immediata

TD06 - Parcella

TD02 – Acconto

TD04 – Nota di Credito

TD24 - Fattura differita

In caso di **fattura immediata**, in base alle disposizioni dell'[articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), il **file xml** va **trasmesso allo Sdl entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'articolo 6.

Nelle **cessioni di beni** l'operazione si considera effettuata, ai fini Iva, con la **consegna o spedizione della merce**, mentre nell'ambito delle **prestazioni di servizi** rileva il **pagamento del corrispettivo**. Se **anteriamente al verificarsi degli eventi indicati** in precedenza o indipendentemente da essi sia **emessa fattura**, o sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si **considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato**, alla data della fattura o a quella del pagamento ([articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).

In **alternativa** è possibile avvalersi della **fatturazione differita**, di cui all'[articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#): per le **cessioni di beni** la cui consegna o spedizione **risulta da documento di trasporto** o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere **emessa una sola fattura**, recante il **dettaglio delle operazioni**, entro il **giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime**.

I **termini di fatturazione** sopra richiamati sono quelli **ordinari** che trovano applicazione per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia. Per **agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica dei soggetti di ridotte dimensioni** – forfetari, minimi, etc. – il legislatore ha introdotto la possibilità, per i **primi tre mesi di applicazione del nuovo obbligo**, di **emettere la fattura** (trasmettere il file xml) **oltre i termini "naturali" previsti per le fatture immediate e differite**.

Per il **terzo trimestre del periodo d'imposta 2022**, infatti, la fattura elettronica può essere emessa **entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione senza incorrere nelle sanzioni per omessa/tardiva fatturazione**, di cui all'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#) (da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Un **esempio** può aiutare a definire meglio i termini sopra descritti.

Si pensi al caso di una **cessione di beni effettuata in data 1° luglio** (data consegna/spedizione): in tale ipotesi il cedente – ordinariamente – dovrebbe emettere una **fattura immediata** (Tipo documento **TD01**) **entro il 13 luglio**, indicando nel campo **"Data"** la **data di effettuazione dell'operazione** (1° luglio) oppure, in presenza di ddt (o documento equipollente), una **fattura**

differita (Tipo documento **TD24**) **entro il 15 agosto**. In ragione del trimestre di favore (luglio-agosto-settembre), nel nostro esempio la fattura (sia essa immediata o differita) potrà essere emessa – trasmessa allo Sdl – **entro il 31 agosto 2022**, senza incorrere nell'ipotesi di tardiva fatturazione.

Analogo discorso trova applicazione, ad esempio, per una **prestazione professionale incassata in data 10 luglio** con parcella (**TD06**) emessa con data 10 luglio e trasmessa al Sistema di Interscambio **entro il 31 agosto 2022**.

Nel campo “**Natura operazione**”, infine, occorre sempre esporre il **codice N2.2 non soggette – altri casi** oltre al **regime fiscale RF19 Forfettario** ([articolo 1, comma 54-89, L. 190/2014](#)), applicando il **bollo virtuale da 2 euro** sulle fatture di ammontare superiore a 77,47 euro.